

APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO A TUTELA DELL’INABILITÀ TEMPORANEA A FAVORE DEGLI ISCRITTI ALLA QUOTA B DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE”

Il 4 febbraio 2019, a seguito dell’approvazione ministeriale (nota prot. n. 1445 del 4 febbraio 2019) è entrato in vigore il “Regolamento a tutela dell’inabilità temporanea a favore degli iscritti alla Quota B del Fondo di Previdenza Generale”, deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con provvedimento n. 83 del 6 luglio 2018.

Il Regolamento in parola rappresenta una novità significativa per i liberi professionisti che da questo momento potranno usufruire di una tutela della malattia e/o infortunio che prescinde dai requisiti reddituali posseduti.

L’indennità di inabilità temporanea spettante all’iscritto alla gestione “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale, infatti, è stata inclusa, dalla riforma regolamentare entrata in vigore il 13 settembre 2017, fra le prestazioni previdenziali erogate dal Fondo ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Fondo medesimo.

Conseguentemente, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento in esame, è stato abrogato l’art. 2 del vigente Regolamento delle prestazioni assistenziali aggiuntive del Fondo della libera professione - “Quota B”, rubricato “Prestazioni assistenziali per invalidità temporanea”

Il mutamento della natura della prestazione in esame, da assistenziale a previdenziale, rendendo irrilevante l’entità del reddito prodotto dal richiedente, consente di ampliare la platea dei potenziali beneficiari, includendo tutti gli iscritti alla gestione “Quota B” che possano contare su almeno tre anni solari di iscrizione e contribuzione alla gestione, di cui uno nell’anno precedente l’insorgenza dell’inabilità.

Possono avvalersi della prestazione gli iscritti attivi (non pensionati) ad esclusione di coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione ordinaria di vecchiaia.

L’indennità di inabilità temporanea, in particolare, può essere richiesta dall’iscritto che, in costanza di iscrizione all’albo professionale, sospenda per oltre 30 giorni continuativi l’attività professionale a causa di uno stato accertato di inabilità assoluta e temporanea.

La prestazione spetta a partire dal 31 giorno successivo all’insorgenza dello stato di inabilità e viene erogata per un periodo massimo continuativo di 730 giorni.

L'indennità è calcolata su base giornaliera ed è pari ad 1/365 dell'80% del reddito medio annuo imponibile presso la Gestione "Quota B" (al netto del reddito già soggetto a contribuzione "Quota A") nei tre anni di contribuzione precedenti l'insorgenza dell'inabilità.

Per i contribuenti che versano il contributo in misura ridotta, gli importi spettanti sono ricalcolati in proporzione all'aliquota contributiva *pro tempore* vigente.

La prestazione in parola, infine, non è cumulabile con il trattamento di inabilità assoluta e permanente né, per il medesimo periodo, con l'indennità di maternità corrisposta ai sensi del D.Lgs. 151/2001, nonché con l'indennità per gravidanza a rischio riconosciuta ai sensi dell'art. 8 del Regolamento ENPAM a tutela della Genitorialità.

The logo for ENPAM (Ente Nazionale per la Protezione della Maternità e l'Infanzia) features the letters 'ENPAM' in a blue, serif font. A stylized blue graphic element, resembling a curved line or a partial circle, is positioned behind the 'P' and 'A'.